

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 e abb.-A/R Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	34
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo. Nuovo testo C. 2774 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	37
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario. C. 3687 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica. Nuovo testo unificato C. 2184 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	39
Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb. (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione</i>)	40

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	43
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	52
Schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	49
Schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	49

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Testo risultante dalla proposte emendative approvate nella seduta del 7 luglio 2010</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti del relatore al testo risultante dalle proposte emendative approvate nella seduta del 7 luglio 2010</i>)	59
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 9.10.**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.****C. 2260 e abb.-A/R Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che il provvedimento in esame, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare, è stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo, nella seduta del 28 settembre 2010. Ricorda che in quella occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole, formulando alcuni condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In particolare, le suddette condizioni erano finalizzate alla soppressione degli articoli 2-bis, 2-ter, 7-ter, 7-novies, 7-undecies, del comma 6 dell'articolo 5-bis, ed infine dei commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 6, e ad apportare

alcune modifiche alle disposizioni recate dagli articoli 5, commi 1 e 2, 5-bis, comma 3, lettera a), e 7-quinquies.

Fa presente che la Commissione agricoltura, nella seduta del 28 settembre 2010, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, provvedendo ad accogliere le condizioni soppressive del comma 6 dell'articolo 5-bis e dei commi 5-bis e 6-ter dell'articolo 6, oltre che quella concernente le modifiche all'articolo 5-bis, comma 3, lettera a). La Commissione di merito ha inoltre apportato alcune modifiche di carattere formale al testo del provvedimento recependo alcune condizioni formulate dalla Commissione affari costituzionali. Con riferimento alle condizioni poste dalla Commissione bilancio e non recepite dalla Commissione di merito, ricorda che sulle stesse la Commissione agricoltura ha proposto lo stralcio delle relative disposizioni. Considerato, tuttavia, che le disposizioni oggetto delle condizioni non ancora recepite non sono state ancora stralciate dal provvedimento, ritiene che si rende necessario confermare le condizioni ad esse riferite, contenute nel parere espresso il 28 settembre 2010. In relazione alle ulteriori modifiche apportate dalla Commissione di merito, osserva che le stesse non appaiono comportare conseguenze negative per la finanza pubblica. Su tale aspetto, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, ritiene carente o inidonea la quantificazione o la copertura finanziaria delle proposte emendative Delfino 2.01, Delfino 2.021, Agostini 2-bis.40, Brandolini 2-bis.040, Cenni 2-ter.42, Cenni 2-ter.43, Brandolini 2-ter.011, Oliverio

2-ter.044, Dal Moro 2-ter.046, Di Giuseppe 3-ter.050, Servodio 3-ter.017, Servodio 3-ter.019, Servodio 3-ter.057, Servodio 3-ter.019, Servodio 3-ter.057, Di Giuseppe 3-ter.047, Servodio 3-ter.058, Servodio 3-ter.020, Di Giuseppe 3-ter.048, Servodio 3-ter.020, Di Giuseppe 3-ter.048, Di Giuseppe 3-ter.053, Dal Moro 3-ter.051, Servodio 3-ter.021, Di Giuseppe 3-ter.049, Di Giuseppe 7.02, Di Giuseppe 7.03, Di Giuseppe 7.05, Delfino 7.07, Delfino 7.058, Delfino 7.033, Delfino 7.034, Oliverio 7-ter.43, Di Giuseppe 7-ter.06, Di Giuseppe 7-ter.013, Di Giuseppe 7-undecies.702, Sani 7-undecies.042, Di Giuseppe 7-undecies.0712.

Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla relativa quantificazione o copertura finanziaria con riferimento alle proposte emendative Sani 2.046 e Fiorio 2.049, Zucchi 2-bis.42, Zucchi 2-bis.44, Cenni 2-ter.40, Di Giuseppe 2-ter.0700, Marco Carra 2-ter.0701, Di Biagio 3-ter.0200, Cenni 4.0100, Di Giuseppe 7.01, Di Giuseppe 7.022, Fiorio 7.0702 e 7.0703, Di Giuseppe 7-ter.0701, Brugger 7-ter.703, Zucchi 7-undecies.0710, Marco Carra 7-undecies.0718, Cenni 7-undecies.0719, Brandolini 7-undecies.0720, Brandolini 7-undecies.0721.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime l'avviso contrario del Governo su tutte le proposte emendative richiamate dal presidente, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Di Biagio 3-ter.0200 e dell'articolo aggiuntivo Brandolini 7-undecies.0720, che non appaiono suscettibili di determinare conseguenze negative per la finanza pubblica.

Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara insoddisfatto delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, il quale, come accaduto già in molte altre circostanze, si è limitato a rappresentare una valutazione contraria senza tuttavia indicare in modo puntuale le ragioni di tale contrarietà. Ritiene, invece, necessario che il Governo motivi sul piano tecnico le proprie valutazioni, osservando, a titolo di esempio, che l'emendamento Di Giuseppe 7-ter.701

reca una copertura assolutamente idonea, in quanto si prevede l'incremento delle imposte relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare il parere espresso sulle proposte emendative, rappresenta quanto segue. Con riferimento alle proposte emendative Sani 2.046 Fiorio 2.049, Zucchi 2-bis.44, Brugger 7-ter.703, Marco Carra 7-undecies.0718 e Cenni 7-undecies.0719 osserva che l'utilizzo della tabella C per le somme proposte potrebbe compromettere la funzionalità di settori dell'amministrazione e quindi conferma il parere contrario. Riguardo agli emendamenti Zucchi 2-bis.42 e Cenni 2-ter.40 fa presente che le risorse derivanti dalle disposizioni concernenti il rimpatrio delle attività finanziarie sono state già utilizzate per altri interventi e non risultano quindi disponibili. Circa l'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 2-ter.0700, evidenzia che non appare possibile realizzare risparmi per ulteriori 200 milioni euro con la riduzione dei consumi intermedi per il 2010 alla luce della manovra finanziaria di cui al decreto-legge n. 78 del 2010. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Marco Carra 2-ter.0701 rileva che il Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 40 del 2010 non reca ulteriori disponibilità. Riguardo all'articolo aggiuntivo Cenni 4.0100 fa presente che l'estensione del regime di esenzione fiscale per l'esecuzione di lavori da parte di coltivatori diretti comporterebbe minori entrate non coperte. In riferimento agli articoli aggiuntivi Di Giuseppe 7.01 e 7.022, fa presente che le risorse di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono già stati prenotati o utilizzati per interventi diversi e non sono quindi disponibili. Con riferimento agli articoli aggiuntivi Fiorio 7.0702 e 7.0703 rileva che dall'interpretazione autentica proposta deriverebbero maggiori oneri non coperti. Riguardo all'emendamento Di Giuseppe 7-ter.701, osserva che, come dimostrato dall'esperienza degli ultimi anni con riferimento alla domanda di birra e prodotti alcolici intermedi, l'aumento del-

l'accisa non è idoneo a produrre un aumento di gettito sufficiente a coprire le maggiori spese prospettate. In riferimento all'articolo aggiuntivo Di Giuseppe 7-*undecies*.0709, ritiene che la prospettata riduzione della soglia di deducibilità finanziaria dei crediti degli enti finanziari sia inidonea ad assicurare la copertura dei maggiori oneri previsti dall'articolo aggiuntivo in esame. Rispetto all'articolo aggiuntivo Zucchi 7-*undecies*.0710, fa presente che le risorse iscritte nello stato di previsione dell'AGEA risultano già destinate.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che si stanno introducendo precedenti pericolosi, anche in relazione all'applicazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, considerando, ad esempio, non convincente il parere contrario rispetto alla limitazione alla deducibilità dei crediti finanziari prevista dall'emendamento Di Giuseppe 7-*undecies*.0709, in mancanza di una articolata motivazione. Sottolinea come il Governo esprima parere contrario, senza ragioni tecniche, sugli emendamenti dell'opposizione, mentre se le medesime coperture vengono utilizzate per proposte di maggioranza o governative, viene espresso un parere favorevole.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2260 e abb.-A/R, recante disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato preliminarmente che gli articoli 1.1 e 1.1.1, introdotti a seguito dell'approvazione da parte dall'Assemblea, nella seduta del 10 febbraio 2010, dell'articolo aggiuntivo 1.04 e degli identici articoli aggiuntivi 1.042 e 1.043, sui quali la Commissione aveva espresso parere con-

trario, risultano, rispettivamente, privo di copertura finanziaria e privo di idonea copertura finanziaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

sopprimere l'articolo 2-*bis*;

sopprimere l'articolo 2-*ter*;

all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato" con le seguenti: "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

all'articolo 5, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per l'AGEA";

sopprimere l'articolo 7-*ter*;

all'articolo 7-*quinqüies*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. I nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni interessate sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";

sopprimere l'articolo 7-*novies*;

sopprimere l'articolo 7-*undecies*;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2-*bis*.40, 2-*bis*.42, 2-*bis*.44, 2-*ter*.40, 2-*ter*.42, 2-*ter*.43, 7-*ter*.43, 7-*ter*.701, 7-*ter*.703, 7-*undecies*.702 e sugli articoli aggiuntivi 2.01,

2.021, 2.046, 2.049, 2-bis.040, 2-ter.011, 2-ter.044, 2-ter.046, 2-ter.0700, 2-ter.0701, 3-ter.017, 3-ter.019, 3-ter.020, 3-ter.021, 3-ter.047, 3-ter.048, 3-ter.049, 3-ter.050, 3-ter.051, 3-ter.053, 3-ter.057, 3-ter.058, 4.0100, 7.01, 7.02, 7.03, 7.05, 7.07, 7.022, 7.033, 7.034, 7.058, 7.0702, 7.0703, 7-ter.06, 7-ter.013, 7-undecies.042, 7-undecies.0709, 7-undecies.0710, 7-undecies.0712, 7-undecies.0718, 7-undecies.0719, 7-undecies.0721, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere proposta dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ritenendo che il giudizio espresso sul testo sia troppo rigoroso e che anche le valutazioni sulle proposte emendative siano nel complesso insoddisfacenti, in quanto il rappresentante del Governo si è limitato a svolgere un ruolo notarile, senza voler affrontare veramente il problema delle coperture finanziarie e verificare la sussistenza di modalità alternative di copertura.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo.

Nuovo testo C. 2774.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, fa presente di avere approfondito le osservazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri e formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2774, recante concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del medioevo europeo;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

l'autorizzazione di spesa della quale è previsto l'utilizzo all'articolo 5, comma 1, lettera a) non reca le necessarie disponibilità per gli anni 2010 e 2011;

rilevata la necessità di modificare le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 e la conseguente copertura finanziaria di cui all'articolo 5;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1, sostituire le parole: "dall'anno 2010" con le seguenti: "dall'anno 2012" ovunque ricorrano;

conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: "dall'anno 2010" con le seguenti: "dall'anno 2012";

conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "dall'anno 2010" con le seguenti: "dall'anno 2012";

conseguentemente, all'articolo 4, comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: "All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2";

conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero" ».

Lino DUILIO (PD), nel rilevare come la proposta di parere formulata dal relatore sostanzialmente rinvii la copertura finanziaria della proposta di legge in esame all'anno 2012, osserva tuttavia come essa non affronti il tema della meritevolezza dell'intervento proposto e della priorità nell'assegnazione delle risorse disponibili nell'ambito del bilancio dello Stato. Ritiene, infatti, che la proposta esaminata dalla Commissione, che prevede la concessione di contributi per il finanziamento di attività di ricerca sulla cultura latina del Medioevo, rappresenti un'iniziativa senz'altro meritevole di interesse, rilevando tuttavia come esistano numerose altre iniziative altrettanto meritevoli per le quali non sono stati individuati opportuni finanziamenti. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo se l'apertura dimo-

strata dall'Esecutivo in occasione dell'esame di questa proposta di legge debba considerarsi indicativa di un impegno del Governo a prendere in considerazione anche il finanziamento di altre proposte di legge recanti interventi di carattere culturale che potranno essere licenziate dalle commissioni di merito. Ricorda, infatti, che in altre circostanze il Governo abbia manifestato un atteggiamento di sostanziale chiusura anche a fronte dell'esigenza di finanziare spese di modica entità, sottolineando tra l'altro l'esigenza di non disperdere la spesa pubblica in una pluralità di interventi di modesto rilievo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI nel richiamare le osservazioni svolte dall'onorevole Duilio, riconoscendo la presenza di numerose priorità tutte meritorie, dichiara la disponibilità del Governo a valutare coperture finanziarie per eventuali iniziative condivise di origine parlamentare.

Lino DUILIO (PD) si ripromette di verificare la disponibilità manifestata in questa sede dal rappresentante del Governo in occasione dell'esame di futuri provvedimenti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

C. 3687 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 29 settembre 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda come nella seduta del 29 settembre scorso il relatore avesse evidenziato la necessità di acquisire dal Governo la re-

lazione tecnica che deve essere inviata alle Camere al momento del passaggio dell'esame dei provvedimenti tra i due rami del Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che non è ancora disponibile l'aggiornamento della relazione tecnica previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come sussista una grande attesa per l'approvazione del provvedimento in esame, che reca una complessiva riorganizzazione del sistema universitario ed auspica, pertanto, che il Governo voglia attivarsi al fine di garantire una tempestiva trasmissione dell'aggiornamento della relazione tecnica, in modo da consentire una più rapida definizione dell'ulteriore corso del provvedimento. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica.

Nuovo testo unificato C. 2184 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Giuseppe FALLICA (PdL), *relatore*, sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta del 29 settembre scorso, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2184 e abb.,

concernente sistemi di mobilità con impiego di idrogeno e carburanti di origine biologica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 del quale è previsto l'utilizzo per gli anni 2010 e 2011 non reca, a seguito delle riduzioni di spesa previste dal decreto-legge n. 78 del 2010, le necessarie disponibilità e le risorse di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998 presentano natura capitale e il loro utilizzo determinerebbe una parziale dequalificazione della spesa;

rilevata pertanto la necessità di modificare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 e la conseguente copertura finanziaria di cui all'articolo 9 riferendola al solo anno 2012;

con riferimento all'articolo 7, comma 3, occorre specificare le modalità di recupero delle somme concesse e successivamente revocate, chiarendo altresì se le stesse sono destinate indistintamente all'entrata del bilancio dello Stato ovvero siano oggetto di riassegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

le disposizioni di cui all'articolo 8 sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla cui quantificazione può provvedersi solo con l'acquisizione di una specifica relazione tecnica;

al fine di garantire la neutralità finanziaria dell'articolo 8-bis è necessario prevedere che la stipula delle convenzioni ivi prevista abbia carattere facoltativo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: "15.000.000 di euro per ciascuno

degli anni 2010, 2011 e 2012” con le seguenti: “5.000.000 di euro per l’anno 2012”;

Conseguentemente, all’articolo 9, sostituire il comma 1, con il seguente:

“1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 2, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando dell’accantonamento relativo al medesimo Ministero”;

all’articolo 7, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: “Le somme recuperate sono versate all’entrata del bilancio per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui all’articolo 2”;

sopprimere l’articolo 8

all’articolo 8-*bis*, sostituire la parola: “promuovono” con le seguenti: “possono promuovere, nel rispetto dei limiti derivanti dal Patto di stabilità interno”.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

Massimo VANNUCCI (PD), nel ricordare che, nella seduta di ieri, il sottosegretario Giorgetti aveva sostenuto l’opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento, prende atto della odierna posizione del Governo e della proposta di parere del relatore, annunciando un voto favorevole dal punto di vista tecnico e condividendo, in particolare, la condizione volta a sopprimere l’articolo 8 che, nell’attuale formulazione, ritiene suscettibile di produrre conseguenze negative per la finanza pubblica, ferma restando, a suo avviso, la necessità che la Commissione di merito riscriva il

testo in esame, di cui condivide le finalità, al fine di renderlo giuridicamente più comprensibile.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.

Ulteriore nuovo testo C. 2424 e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e osservazione).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 settembre 2010.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, chiede quale sia l’avviso del Governo sulla proposta di parere depositata nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente di aver esaminato la proposta di parere depositata dal relatore nella seduta del 29 settembre scorso, ritenendola sostanzialmente condivisibile. Ritiene, tuttavia, necessario che al fine di evitare che le disposizioni di cui all’articolo 3 determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare venga precisato che i benefici fiscali ivi presenti non sono cumulabili con quelli già riconosciuti a legislazione vigente.

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l’ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2424 e abb., recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito;

preso atto dei dati contenuti nella relazione tecnica da ultimo trasmessa e delle valutazioni della Ragioneria generale dello Stato, in base alle quali:

gli oneri complessivi del provvedimento, quantificati dalla relazione tecnica in 3,83 milioni di euro per l'anno 2010, 4,24 milioni di euro per l'anno 2011, 11,2 milioni di euro per l'anno 2012 e 8,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, risultano superiori a quelli indicati dalla clausola di copertura di cui all'articolo 8;

le valutazioni della relazione tecnica in merito alla quantificazione degli oneri risultano corrette nel presupposto che vengano apportate alcune modifiche all'articolo 1, e in particolare ai commi 1 e 3, allo scopo di precisare che la durata del beneficio ivi previsto non può superare il limite temporale concesso sulla base della legislazione vigente, e che venga aggiunto un comma aggiuntivo volto a prevedere che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del predetto articolo 1, anche con riferimento alla determinazione delle situazioni che, ai sensi del comma 9 dello stesso articolo 1, generano l'impossibilità di mantenere in essere l'attività di impresa;

risulta necessario, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri, prevedere nel testo dell'articolo 3 che i benefici fiscali ivi previsti non sono cumulabili con quelli già previsti a legislazione vigente;

oltre alle suddette modifiche, occorre adeguare la quantificazione degli oneri di cui all'articolo 8, comma 1, alle indicazioni contenute nella relazione tecnica, disponendo, inoltre, che agli stessi oneri si provveda mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009;

con riferimento al comma 2 dell'articolo 8, occorre adeguare la quantificazione dell'onere relativo agli interventi in favore dei soci lavoratori delle cooperative artigiane di cui all'articolo 7 agli importi indicati dalla relazione tecnica;

rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non può essere interamente utilizzato per la copertura degli oneri di cui al comma 2 dell'articolo 8 in quanto le relative risorse sono destinate a far fronte agli oneri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale in materia di IVA applicata sulle tariffe dei rifiuti;

considerato che, ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, è possibile utilizzare l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che reca la necessaria disponibilità;

considerato, inoltre, che gli oneri di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sono configurati in termini di previsione di spesa e quindi, come previsto dalla vigente disciplina contabile, andrebbe inserita una clausola di salvaguardia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 1 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: "stabilita dalla" con le seguenti: "concessa sulla base della";

al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: "dalla" con le seguenti: "sulla base della";

dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche con riferimento all'individuazione, ai fini del comma 9, degli eventi che generano l'impossibilità di mantenere in essere le attività di impresa o lavorative”;

all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: “presente articolo” inserire le seguenti: “, non cumulabili con i benefici fiscali già previsti a legislazione vigente”;

all'articolo 8, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, valutati in 3,11 milioni di euro per l'anno 2010, in 3,52 milioni di euro per l'anno 2011 e in 0,4 milioni di euro per l'anno 2012, e a quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 6, valutati in 0,72 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”;

all'articolo 8, sostituire il comma 2 con il seguente:

“2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, valutato in 10,8 milioni di euro per l'anno 2012 e in 8,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;

all'articolo 8, dopo il comma 2, inserire il seguente:

“2.bis. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 1 e 2. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai commi 1 e 2, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma “Regolamentazione e vigilanza del lavoro” della missione “Politiche per il lavoro” dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo”;

e con la seguente osservazione:

la Commissione di merito dovrebbe verificare la compatibilità delle disposizioni di cui all'articolo 5 con la disciplina comunitaria, anche al fine di scongiurare l'avvio di procedure di infrazione con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva come la Commissione bilancio arrivi ad esprimere un parere sul provvedimento in esame al termine di un lungo *iter* legislativo, che testimonia in modo evidente le difficoltà incontrate dal Parlamento nel-

l'esercizio della propria funzione legislativa. Sottolinea, infatti, come troppo spesso il Parlamento, specialmente in occasione di proposte di legge di iniziativa parlamentare, si scontri con la scarsa disponibilità del Ministero dell'economia e delle finanze, che, anche avvalendosi dei maggiori poteri ad esso riconosciuti in forza di recenti innovazioni legislative, è sostanzialmente l'unico arbitro in grado di decidere in ordine all'attuazione delle politiche nazionali. In ogni caso, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto in questi mesi, annuncia, a nome del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere da questi formulata, auspicando che il parere espresso consenta di non snaturare il contenuto del provvedimento elaborato dalla commissione di merito.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ».

Atto n. 244.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente di non poter fornire i chiarimen-

ti di carattere generale richiesti dai componenti della Commissione nella seduta del 23 settembre scorso.

Lino DUILIO (PD) rileva l'opportunità di svolgere un approfondimento sul funzionamento del CIPE e sulle modalità attraverso le quali vengono adottate le sue delibere, sottolineando come in Parlamento si prendano decisioni sulla locazione di importanti risorse i cui tempi di effettiva erogazione sono determinati dall'attività del CIPE. Sottolinea che spesso tali tempi appaiono estremamente dilatati. Rappresenta quindi l'esigenza che l'Ufficio di presidenza della Commissione possa valutare l'opportunità di adottare le opportune deliberazioni al fine di approfondire tale tematica.

Massimo VANNUCCI (PD), associandosi alle considerazioni del collega Duilio, osserva come già in passato la Commissione abbia potuto constatare come le procedure eseguite dal CIPE non sempre assicurino la necessaria trasparenza. Ricorda infatti che con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02950 aveva chiesto al Governo di indicare quali fossero gli interventi finanziati nell'ambito del primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, nonché di indicare i criteri seguiti per la loro selezione. A seguito della insoddisfacente risposta del rappresentante del Governo, il presidente della Commissione bilancio aveva quindi richiesto al segretario del CIPE di voler mettere a disposizione della Commissione bilancio, anche prima della sua pubblicazione, il testo della delibera relativa al primo stralcio del programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, ma anche in quel caso non fu possibile ottenere una risposta soddisfacente e, pertanto, il Parlamento non ha ancora conoscenza dei contenuti della delibera assunta dal CIPE il 13 maggio 2010.

Ritiene che tale vicenda sia sintomatica delle difficoltà di interazione che esistono tra il Parlamento e il Comitato interministeriale per la programmazione econo-

mica, sottolineando come tali difficoltà rischino di creare seri problemi all'efficace esercizio della funzione di indirizzo e controllo esercitata dal Parlamento nei confronti del Governo. In questo contesto, evidenzia come sussista un'eccessiva distanza temporale tra l'annuncio delle delibere, del cui contenuto si apprende attraverso i mezzi di comunicazione di massa, e la loro trasmissione al Parlamento, che interviene spesso anche con molti mesi di ritardo. Rileva altresì come le procedure seguite dal Comitato interministeriale, che prevedono tra l'altro riunioni cosiddette « Pre-CIPE », non garantiscono adeguate forme di conoscenza dei criteri e delle valutazioni che sono alla base delle decisioni assunte in quelle sedi. Ritiene, infatti, che una più adeguata pubblicità di criteri adottati per l'individuazione per gli interventi da finanziare, consentirebbe di valutare in modo consapevole le decisioni assunte in ordine al finanziamento di interventi che non appaiono riconducibili ad opere di interesse strategico quale ad esempio la destinazione di 5,5 milioni di euro alla realizzazione della sede dei Carabinieri di Parma.

Maino MARCHI (PD), nel richiamarsi all'intervento svolto nella seduta del 23 settembre, ricorda, con riferimento agli interventi destinati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, che, atteso che tali interventi erano finanziati a valere sul Fondo infrastrutture, era stato assunto l'impegno di procedere al reintegro di tali risorse attraverso al rimodulazione di altri interventi e chiede pertanto che sia chiarita la tempistica entro la quale si procederà a ciò. Sottolinea che gli interventi di recupero ambientale dovrebbero riguardare tutti il territorio nazionale e non solamente il Mezzogiorno, chiedendo quindi al Governo come intenda intervenire nelle altre regioni d'Italia. Chiede infine per quali interventi valga la percentuale di ripartizione, prevista per i Fondi FAS, che vincola l'85 per cento delle risorse al Mezzogiorno e il restante 15 per cento degli stanziamenti al centro-nord, e per

quali invece si possa procedere liberamente.

Rolando NANNICINI (PD) rileva che dall'esame del quadro aggiornato di dettaglio di interventi da avviare nel triennio allegato allo schema di delibera in esame, risulta chiaro che sono finanziate opere quasi esclusivamente nelle regioni del Nord e del Sud Italia, mentre per quanto riguarda il Centro Italia è previsto solo il finanziamento del nodo stradale di Perugia, per il quale, peraltro, si indica che i progetti sono in corso di definizione. Giudica, pertanto, con sfavore l'assenza di finanziamenti di opere infrastrutturale di grande rilievo anche ai fini dei collegamenti tra il Nord e Sud Italia, quali la superstrada dei due mari e la superstrada E45.

Massimo POLLEDRI (LNP) fa presente che non compete alla Commissione indirizzare l'attività del CIPE, ma sottolinea comunque l'utilità di una discussione che forse sarebbe stato più opportuno svolgere ancor prima. Ricorda che nella seduta di ieri dell'Assemblea, nel corso delle comunicazioni del Presidente del Consiglio, vi sono stati rilievi polemici sull'utilizzo dei Fondi FAS che, di fatto, sarebbero stati utilizzati solo a vantaggio del nord. Sottolinea che, anche dall'analisi delle delibere del CIPE sottoposte all'attenzione della Commissione, emerge come solo poche di tali opere saranno realizzate al nord. Rileva che, malgrado le battute che sono state rivolte nella medesima seduta all'indirizzo del Presidente del Consiglio, allorché ha fatto riferimento all'avanzamento dei lavori della Salerno-Reggio Calabria, la medesima delibera in esame dimostri come i relativi finanziamenti siano effettivamente disponibili. Evidenzia come da ciò emerga chiaramente che non si può in alcun modo sostenere l'esistenza di una congiura contro la realizzazione delle opere pubbliche nel sud. Ricorda che la legge finanziaria per il 2010, all'articolo 2, comma 240, aveva destinato 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza del territorio nazionale. In proposito chiede

chiarimenti sull'utilizzazione di tale Fondo e la conferma che la quasi totalità sia stata destinata al sud. Evidenzia inoltre che, con un'altra delibera all'attenzione della Commissione nella seduta odierna, vengono disposti i finanziamenti per la realizzazione per il ponte sullo stretto di Messina, che, pur non essendo tra le priorità della Lega nord, troverà comunque il sostegno del partito.

Giuseppe FALLICA (Pdl) sottolinea come, al fine di garantire il finanziamento degli interventi destinati alla realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico, è stato necessario procedere ad una rimodulazione di precedenti assegnazioni, relative ad interventi da realizzare nel Mezzogiorno, e, pertanto, le risorse assegnate dallo schema di delibera in esame sono interamente destinate ad interventi di risanamento ambientale da realizzare nel Sud. In ogni caso, evidenzia la necessità di verificare se, al di là delle indicazioni contenute nel quadro programmatico, le risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate siano poi effettivamente assegnate ad interventi da realizzare nelle regioni meridionali. Ricorda, infatti, che in questa legislatura il Governo ha dovuto fare ricorso alle risorse disponibili nell'ambito del FAS per far fronte ad interventi urgenti e irrinunciabili volti a contrastare la grave situazione di crisi economica e finanziaria.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud) osserva che basta rileggere gli atti parlamentari per capire che non tutto ha funzionato per il meglio nell'utilizzo dei fondi FAS. Assicura tuttavia il sostegno del proprio gruppo al provvedimento in considerazione del rispetto del vincolo di destinazione dell'85 per cento delle risorse per il Mezzogiorno. Sottolinea tuttavia che, avendo un'idea alta del Paese nel suo complesso, annuncia che sosterrà anche interventi diretti al nord del Paese.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene che, al di là delle considerazioni alla

ripartizione territoriale delle risorse tra regioni del Mezzogiorno e regioni del Centro-Nord, ci si debba interrogare in ordine alla opportunità di prevedere finanziamenti destinati ad opere infrastrutturali che dovranno essere realizzate dagli enti locali, come, ad esempio, la metrotranvia di Bologna. A suo giudizio, infatti, è assolutamente inutile trasferire risorse agli enti territoriali, che, poi, non potranno utilizzarle in ragione dei vincoli alla spesa derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno. Ritiene, quindi, che dovrebbe valutarsi l'opportunità di superare le difficoltà derivanti dall'applicazione del patto di stabilità interno, che rischiano di rendere vana l'attribuzione di risorse per la realizzazione di opere infrastrutturali, invitando pertanto il relatore a verificare la possibilità di inserire uno specifico richiamo a tale problematica nell'ambito della proposta di parere.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel richiamare l'intervento dell'onorevole Galletti, osserva che, nel momento in cui viene concesso un finanziamento straordinario agli enti locali, saltano i parametri di rispetto del Patto di stabilità e quindi l'ente locale può essere costretto a rinunciare al finanziamento. Chiede se, quando si parla di fondi privati, come ad esempio in riferimento ai lavori relativi alla « Bre-BeMi » e alla Pedemontana lombarda, tali fondi si riferiscono all'ANAS. Ricorda inoltre che all'emergenza derivante dal terremoto in Abruzzo si è fatto fronte attraverso i Fondi FAS, mentre essa dovrebbe più correttamente essere considerata un'emergenza nazionale e non relativa ad una sola parte del territorio. Chiede se, per i 900 milioni che vengono assegnati attraverso la delibera in esame, valga il vincolo di destinazione dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno previsto per i fondi FAS.

Claudio D'AMICO (LNP) osserva che, anche non volendo discutere il criterio di ripartizione territoriale delle risorse derivanti dal FAS, che prevede la destinazione dell'85 per cento delle risorse alle regioni

del Mezzogiorno e del 15 per cento alle regioni del Centro-Nord, appare comunque necessario assicurare un adeguato finanziamento degli interventi infrastrutturale da realizzare in Italia centrosettentrionale. Al riguardo, osserva infatti che anche nel Nord Italia esistono rilevanti esigenze infrastrutturali, dal momento che la rete di comunicazioni esistente, proprio per la sua maggiore dimensione, richiede interventi costanti di adeguamento e potenziamento. Ricorda, infatti, come, in occasione dell'esame dello schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde SpA e Tangenziale esterna di Milano SpA, la Commissione bilancio avesse segnalato l'esigenza di individuare forme di finanziamento per implementare la rete viaria di accesso alle autostrade Tangenziale esterna e BreBeMi, che rappresentano le due infrastrutture principali dirette a incanalare il traffico del sistema di mobilità della zona Est di Milano. Ritiene, infatti, necessario garantire adeguati finanziamenti volti a consentire il potenziamento dell'asse viario costituito dalla strada statale Padana superiore, valutando se sia possibile già in questa sede indicare al Comitato interministeriale per la programmazione economica ulteriori interventi da finanziare nell'ambito della programmazione del Fondo infrastrutture.

Maino MARCHI (PD), in riferimento al finanziamento dei lavori sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria, richiamato dall'onorevole Polledri, osserva che con il provvedimento in esame vi è un taglio dei fondi per quasi 180 milioni di euro.

Rolando NANNICINI (PD) sottolinea come le risorse del Fondo infrastrutture dovrebbero essere assegnate a progetti cantierabili, chiedendo, quindi, al rappresentate del Governo di voler chiarire le ragioni per cui, nell'ambito del quadro programmatico è prevista la destinazione di 80 milioni di euro ad interventi per i quali è ancora in corso la definizione dei progetti.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente "Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio" (atto n. 244),

rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;

considerato come, nonostante nel comunicato della seduta del CIPE del 6 novembre 2009 sia stato previsto il reintegro delle assegnazioni del Fondo infrastrutture al fine di finanziare gli interventi di cui al presente schema di delibera, tale previsione di reintegro non compaia nello schema di delibera in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di assicurare una stabile programmazione degli interventi da finanziare, al fine di garantire il rapido avvio della realizzazione di opere infrastrutturali che rivestono carattere prioritario;

valuti il Governo l'opportunità di dar corso all'impegno di provvedere al reintegro delle precedenti assegnazioni, ridotte al fine di garantire il finanziamento degli interventi finalizzati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, in modo da ripristinare il finanziamento di opere di carattere strategico;

valuti il Governo l'opportunità di assicurare la tempestiva trasmissione al Parlamento del programma degli interventi da finanziare a valere sulle risorse destinate

al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, ai sensi del punto 1.2 dello schema di delibera».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rappresenta di non avere osservazioni da formulare con riferimento alla proposta di parere del relatore.

Maino MARCHI (PD) chiede come sia possibile, in assenza di elementi nuovi, che oggi il Governo possa assentire rispetto alla proposta di parere formulata dal relatore, avendo nella precedente seduta chiesto un ulteriore approfondimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Marchi, fa presente che le richieste di chiarimento formulate durante la seduta del 23 settembre 2010 sono state trasmesse ai ministeri competenti, al fine di acquisire i necessari elementi istruttori. Osserva, tuttavia che tali chiarimenti non risultano strettamente necessari ai fini dell'espressione del parere da parte del Governo nell'ambito dell'esame presso la Commissione bilancio, dal momento che, per quanto di competenza, il Ministero dell'economia e delle finanze ha già comunicato la propria valutazione non ostativa sugli schemi di delibera in esame. Con riferimento alle altre considerazioni formulate nel corso del dibattito e alle osservazioni contenute nella proposta di parere del relatore, nel rappresentare che si tratta di aspetti che esulano dalle competenze direttamente attribuite al proprio dicastero, evidenzia tuttavia come si tratti di elementi di valutazione che il Governo non mancherà di considerare in sede di programmazione dell'utilizzo delle risorse del Fondo infrastrutture. Ritiene, in conclusione, che le predette richieste di chiarimenti andrebbero affrontate in un altro contesto con i rappresentanti del Governo competenti in materia.

Gian Luca GALLETTI (UdC) evidenzia che vi è un duplice problema, sia con riferimento ai finanziamenti che dallo Stato devono essere concessi ai comuni,

sia per quanto riguarda i cofinanziamenti, rispetto ai vincoli posti dal Patto di stabilità.

Pier Paolo BARETTA (PD), nell'osservare come non ci siano ragioni per un accelerazione dei tempi di espressione di parere dello schema di delibera in esame, dal momento che lo stesso rappresentante del Governo sembrava inizialmente propendere per un rinvio del seguito del relativo esame, giudica del tutto insoddisfacente la proposta di parere formulata dal relatore, la quale, nell'affrontare un tema di grande rilevanza, come quello della programmazione degli interventi infrastrutturale strategici, si limita ad indicare al Governo generici impegni, che potrebbero benissimo costituire l'oggetto di un ordine del giorno.

Massimo VANNUCCI (PD) propone che, come avvenuto in altra occasione, la Commissione non proceda all'espressione di alcun parere.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come il caso citato dall'onorevole Vannucci sia profondamente diverso da quello attuale. Con riferimento alle delibere CIPE n. 51 e n. 52, infatti la Commissione deliberò di non procedere all'espressione del parere di sua competenza in quanto tra le delibere erano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* ancor prima dello scadere del termine fissato per le espressioni del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda che l'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010 aveva previsto l'assegnazione, attraverso delibera del CIPE, di fondi per 1 miliardo di euro per la messa in sicurezza del territorio. In proposito rileva che con l'odierna assegnazione di 900 milioni di euro in favore del Mezzogiorno si è andati anche oltre il vincolo di destinazione dell'85 per cento in favore di

quelle regioni e chiede in ogni caso che il Governo si impegni a destinare, in ottemperanza al disposto della legge finanziaria, ulteriori 100 milioni in favore del resto del Paese.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, ritiene che debba apprezzarsi la volontà del Governo di destinare tempestivamente 900 milioni di euro nell'ambito del Fondo infrastrutture ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. Giudica, tuttavia, possibile valutare l'opportunità di formulare un'osservazione nell'ambito del parere al fine di indicare al Governo l'esigenza di destinare ulteriori risorse alla realizzazione di analoghi piani straordinari nelle regioni del Centro-Nord.

Massimo VANNUCCI (PD) evidenzia che, a suo avviso, sarebbe stato più corretto destinare il 15 per cento delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, a interventi da realizzare nel Centro-Nord, in modo da rispettare il criterio di ripartizione territoriale previsto in via generale per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, sottolinea che il criterio di ripartizione territoriale indicato dall'onorevole Vannucci è pienamente rispettato nell'ambito del quadro programmatico degli interventi allegato allo schema di delibera in esame, evidenziando come non sussista invece nessun vincolo riferito all'intervento previsto dall'articolo 2, comma 240 della legge finanziaria per il 2010.

Massimo VANNUCCI (PD) ribadisce che si è prelevato 1 miliardo dai Fondi FAS con la specifica destinazione all'emergenza ambientale nell'utilizzo del quale il Governo è tenuto al rispetto del vincolo di

destinazione dell'85 per cento delle risorse in favore del Mezzogiorno.

Rolando NANNICINI (PD) nel rilevare una discrasia rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, con riferimento alla assegnazione di soli 900 milioni sul miliardo originariamente previsto, ribadisce come alla Commissione spetti il compito di dare indicazioni di carattere finanziario. Osserva tuttavia come non sia in ogni caso corretto che vengano sottoposte all'attenzione del CIPE opere per le quali non è stato ancora definito il progetto.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene assolutamente necessario che il Governo fornisca adeguati chiarimenti sulla destinazione delle risorse previste dall'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, ricordando come in passato la questione sia stata affrontata anche da una interrogazione a risposta immediata in Assemblea al Ministro Matteoli, il quale non ha tuttavia fornito risposte pienamente soddisfacenti. A suo avviso, quindi, il rappresentante del Governo dovrebbe chiarire esattamente la ripartizione degli interventi tra il Fondo infrastrutture e il Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, indicando altresì se per gli interventi finanziati sia rispettato il criterio di ripartizione territoriale delle risorse previsto per i fondi FAS.

Remigio CERONI (Pdl), *relatore*, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 1) nella quale, al fine di tenere conto delle considerazioni del collega Polledri, è contenuta una ulteriore osservazione, con la quale si richiede al Governo di destinare un finanziamento di 100 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientali nelle regioni del Centro-Nord.

Massimo VANNUCCI (PD) e Amedeo CICCANTI (UdC) annunciano il voto contrario dei rispettivi gruppi sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere come da ultimo riformulata dal relatore.

Schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno ». Atto n. 245.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2010.

Roberto Mario Sergio COMMERCIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera CIPE n. 103/2009, concernente “Fondo infrastrutture. Assegnazione finanziamento per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno” (atto n. 245);

rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo ad assicurare la tempestiva trasmissione al Parlamento dell'elenco degli interventi da finanziare a carico della voce “Opere minori e interventi finalizzati al supporto dei servizi di trasporto nel Mezzogiorno”, chiarendo quando intenda avviare la seconda fase di attuazione degli interventi in questione ».

Maino MARCHI (PD) osserva che lo schema di delibera in esame non può considerarsi un atto completo dal momento che esso dispone il finanziamento

di piccole e medie opere nel Mezzogiorno senza tuttavia indicare né i tempi di assegnazione delle risorse né gli interventi finanziati. Segnala, infatti, che il punto n. 2 della delibera si limita a prevedere che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico comunichi, entro 30 giorni dalla pubblicazione della delibera, l'elenco degli interventi da finanziare. In questo contesto giudica insoddisfacente la condizione contenuta nella proposta di parere del relatore, che non finalizza la trasmissione al Parlamento degli interventi da realizzare all'espressione di un parere oppure ad una semplice presa d'atto delle decisioni adottati dai ministri competenti. Anche sotto il profilo finanziario giudica censurabile la previsione che rimette ad una fase successiva la motivazione dell'eventuale inserimento, nell'ambito degli interventi finanziati, di spese relative a studi, indagini e consulenze, osservando come l'assenza di ulteriori precisazioni e di limiti quantitativi determini il rischio di una dequalificazione della spesa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina ». Atto n. 246.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2010.

Giuseppe FALLICA (Pdl), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera CIPE n. 121/2009, concernente “Fondo in-

infrastrutture. Assegnazioni in vista della realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina“ (atto n. 246);

rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;

esprime

NULLA OSTA ».

Massimo VANNUCCI (PD), pur consapevole che la delibera in esame comporta solo la rimodulazione dei fondi già previsti, non considerando l'opera oggetto della medesima come prioritaria per il Paese, annuncia un voto contrario del proprio gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 30 settembre 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 15.30.

Disposizioni in favore dei territori di montagna.

Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 luglio 2010.

Roberto SIMONETTI (LNP), *relatore*, fa presente che tutte le Commissioni alle quali il provvedimento è assegnato in sede consultiva hanno espresso i prescritti pareri sul testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 7 luglio scorso (*vedi allegato 2*) ed è ora possibile procedere con il suo esame. Con riferimento al contenuto dei pareri, fa presente che nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali è contenuta una condizione riferita all'articolo 2, commi 3 e 4, con la quale si richiede di tenere conto di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010, che ha indicato come un criterio altimetrico rigido, ai fini dei trasferimenti erariali, esuli dai limiti della competenza statale e violi l'articolo 117 della Costituzione. Al riguardo, ritiene che, nonostante l'evidente analogia tra le materie affrontate, la fattispecie disciplinata dai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unificato delle proposte C. 41 e abb., non sembra esattamente riconducibile a quella esaminata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 27 del 2010. Segnala, infatti, che tale pronuncia si riferisce alla modalità di assegnazione dei trasferimenti erariali alle comunità montane, mentre i commi 3 e 4 dell'articolo 2 del provvedimento in esame individuano la platea degli enti territoriali beneficiari di finanziamenti destinati a progetti per lo sviluppo dei comuni montani ed appaiono, pertanto, riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Ritiene, pertanto, necessario richiedere alla Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali di voler riesaminare l'articolo 2, commi 3 e 4, del provvedimento. Fa presente, inoltre, di aver predisposto alcune proposte emendative (*vedi allegato 3*), che, oltre a recepire condizioni e osservazioni contenute nei pareri espressi dalla Commissioni, introducono ulteriori modifiche di carattere formale o precisano la portata di talune disposizioni del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, accogliendo la richiesta del relatore, preannuncia che richiederà al presidente della

Commissione Affari costituzionali di voler invitare il Comitato permanente per i pareri, costituito nell'ambito di tale Commissione, a riesaminare la condizione relativa all'articolo 2, commi 3 e 4, del provvedimento in esame.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti presentati dal relatore in una successiva seduta.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

il seguito dell'esame del provvedimento ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.45.

ALLEGATO 1

Schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio ». Atto n. 244.**PARERE APPROVATO**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di delibera CIPE n. 83/2009, concernente « Fondo infrastrutture. Quadro aggiornato di dettaglio degli interventi da avviare nel triennio » (atto n. 244);

rilevata l'opportunità di riconsiderare le modalità di esame parlamentare delle delibere del CIPE, individuate dall'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, al fine di rendere più efficace il ruolo riconosciuto al Parlamento nel processo di destinazione delle risorse del Fondo infrastrutture;

considerato come, nonostante nel comunicato della seduta del CIPE del 6 novembre 2009 sia stato previsto il reintegro delle assegnazioni del Fondo infrastrutture al fine di finanziare gli interventi di cui al presente schema di delibera, tale previsione di reintegro non compaia nello schema di delibera in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di assicurare una stabile programmazione degli

interventi da finanziare, al fine di garantire il rapido avvio della realizzazione di opere infrastrutturali che rivestono carattere prioritario;

valuti il Governo l'opportunità di dar corso all'impegno di provvedere al reintegro delle precedenti assegnazioni, ridotte al fine di garantire il finanziamento degli interventi finalizzati al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, in modo da ripristinare il finanziamento di opere di carattere strategico;

valuti il Governo l'opportunità di assicurare la tempestiva trasmissione al Parlamento del programma degli interventi da finanziare a valere sulle risorse destinate al risanamento ambientale e alla messa in sicurezza del Mezzogiorno, ai sensi del punto 1.2 dello schema di delibera;

provveda il Governo, al fine di assicurare piena attuazione all'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010, a destinare un finanziamento pari a 100 milioni di euro in favore di interventi di risanamento ambientale nelle regioni del Centro-Nord, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture o del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale.

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

**TESTO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE
APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010**

**Disposizioni in favore
dei territori di montagna**

ART. 1.

(Finalità).

1. Ai sensi dell'articolo 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, le finalità della presente legge sono la salvaguardia e la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, a garanzia di un'adeguata qualità della vita dei soggetti residenti e, in particolare, dei nuclei familiari, allo scopo di evitare lo spopolamento dei territori montani e di contenere la tendenza all'innalzamento dell'età media delle popolazioni.

2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali.

3. L'attuazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Nelle sedi comunitarie l'Italia si fa promotrice di azioni volte al riconoscimento della specificità dei territori montani, nonché all'introduzione di una definizione comunitaria di tali territori che tenga conto delle diverse realtà montane dell'Unione europea.

ART. 2.

(Comuni montani).

1. Ai soli fini della presente legge, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, sono definiti i criteri per l'individuazione dei comuni da considerare montani.

2. Le regioni, in attuazione dei criteri fissati dal decreto di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, provvedono alla classificazione del rispettivo territorio montano.

3. Ai fini dell'individuazione di cui al comma 1, il decreto assicura, in particolare, il riconoscimento come comuni montani dei comuni caratterizzati alternativamente da:

a) posizionamento di almeno il 70 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello del mare;

b) posizionamento di almeno il 40 per cento della superficie comunale al di sopra dei 400 metri di altitudine sul livello

del mare e presenza in almeno il 30 per cento del territorio comunale di una pendenza superiore al 20 per cento.

4. Per i comuni situati nelle regioni alpine le soglie di 400 metri di altitudine sul livello del mare di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 3 sono elevate a 500 metri.

5. Ai fini dell'individuazione come comune montano è richiesta, oltre ai requisiti di cui ai commi 3 e 4, la presenza di particolari situazioni di svantaggio sociale ed economico dovute alla fragilità del territorio, alla marginalità delle aree e alla limitata accessibilità dei territori montani.

ART. 3.

(Progetti per lo sviluppo dei comuni montani).

1. A decorrere dall'anno 2010, è istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al comma 3.

2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3, che debbono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è inviato alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da acquisire entro trenta giorni dalla trasmissione. Qualora il Governo non intenda attenersi alle condizioni contenute nei pareri, lo schema è nuovamente inviato alle Camere, corredato di una relazione, per l'acquisizione di un nuovo parere da parte delle medesime Commissioni, da esprimere entro i successivi quindici giorni.

Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.

3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al finanziamento in favore dei comuni montani, come individuati ai sensi dell'articolo 2, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, rientranti tra le seguenti tipologie:

a) potenziamento e valorizzazione dei servizi pubblici e della presenza delle pubbliche amministrazioni;

b) potenziamento e valorizzazione del sistema scolastico;

c) valorizzazione delle risorse energetiche ed idriche;

d) incentivi per l'utilizzo dei territori incolti di montagna e per l'accesso dei giovani alle attività agricole, nonché, in generale, per l'agricoltura di montagna;

e) sviluppo del turismo montano e degli sport di montagna;

f) politiche di forestazione.

4. Hanno priorità nell'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 3, i progetti presentati dai comuni montani ove si registrano carenze dei servizi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma.

5. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6.750.000 euro per l'anno 2010 e a 6.000.000 di euro annui a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Lavori pubblici).

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente comma: « 7-ter. Nei comuni montani, i lavori di importo complessivo fino a 1.500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6. ».

2. Nel rispetto delle competenze stabilite dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, la realizzazione di opere a carattere complesso e infrastrutturale, per i comuni montani, può essere finanziata, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, per una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo, con risorse derivanti dalla emissione da parte degli stessi di specifiche obbligazioni appositamente finalizzate. L'autorizzazione di cui al primo periodo è subordinata alla verifica della sostenibilità economica dell'operazione e delle prospettive di collocamento sul mercato finanziario delle obbligazioni emesse. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle obbligazioni di cui al primo periodo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 5.

(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: « emergenze sociali » sono inserite le seguenti: « e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese »;

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui

utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale ».

2. Alle associazioni bandistiche, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali, ai cori amatoriali, alle associazioni filodrammatiche, alle associazioni di musica e di danza popolare legalmente riconosciute operanti senza fini di lucro nei territori montani si applica il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74, concernente l'attività del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano).

1. Alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Il Soccorso Alpino Valdostano/Secours Alpin Valdôtain (SAV) e il Bergrettungsdienst dell'Alpenvereins (BRD) sono equivalenti, nel rispettivo territorio di competenza, al CNSAS, ai fini della presente legge e del rispetto degli statuti d'autonomia e delle relative norme di attuazione. »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: « Art. 3 (Attività del CNSAS): — 1. Il CNSAS opera prevalentemente avvalendosi dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. »;

c) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente: « h-bis) Scuola nazionale tecnici di soccorso speleo subacqueo »;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i), sono aggiunte le seguenti:

« i-bis) tecnico di soccorso speleo subacqueo;

i-ter) tecnico di disostruzione;

i-quater) tecnico di centrale operativa. ».

2. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attività istituzionale, può prevedere progetti per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui all'articolo 3.

ART. 7.

(Certificazione di ecocompatibilità).

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di ecocompatibilità, è istituita la certificazione di ecocompatibilità che attesta la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di ecocompatibilità può essere applicata a tutti i prodotti di derivazione del legno prodotto con i criteri di cui al comma 1, compresi la carta e i mobili.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio regolamento le modalità per il rilascio e per l'uso della certificazione di cui al presente articolo.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 8.

(Usi civici in montagna).

1. Nei comuni montani le controversie relative a compravendite di beni gravati da diritti di uso civico risultanti successivamente al perfezionamento dell'atto, qualora non siano dimostrati dolo o colpa da parte degli acquirenti, sono definite applicando oneri calcolati sulla base del valore dei beni nello stato di fatto antecedente alla compravendita.

ART. 9.

(Rifugi di montagna).

1. Ai fini del presente articolo, sono considerati rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabiliscono i requisiti dei rifugi di montagna, nonché le caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento delle strutture anche in deroga al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

3. Gli immobili del demanio statale, di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze o del Ministero della difesa, in uso come rifugi di montagna non possono costituire oggetto delle operazioni di dismissione e di cartolarizzazione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Tali rifugi possono essere concessi in locazione a

persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente.

ART. 10.

(Guide alpine e maestri di sci).

1. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attività istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in campo turistico montano, possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e maestro di sci, iniziative a supporto della propria attività istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole della montagna e per la realizzazione di attività compatibili con l'ambiente montano, nonché iniziative rivolte alla valorizzazione delle risorse montane.

ART. 11.

(Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504).

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993.

ART. 12.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di

attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 13.

(Disposizioni transitorie).

1. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 3 può essere adottato entro il 30 ottobre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.

ALLEGATO 3

Disposizioni in favore dei territori di montagna. Testo unificato C. 41 Brugger, C. 320 Quartiani, C. 321 Quartiani, C. 605 Caparini, C. 2007 Quartiani, C. 2115 Barbieri e C. 2932 Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

EMENDAMENTI DEL RELATORE AL TESTO RISULTANTE DALLE PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE NELLA SEDUTA DEL 7 LUGLIO 2010

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dell'articolo 3.

2. 6. Il relatore.

Al comma 1, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: con le regioni aggiungere le seguenti: e per la coesione territoriale.

2. 7. Il relatore.

ART. 3.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e il Ministro dell'interno.

3. 3. Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

3. 4. Il relatore.

Al comma 3, lettera e), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: del sistema agrituristico,.

3. 5. Il relatore.

Al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) valorizzazione della filiera forestale e valorizzazione delle biomasse a fini energetici.

3. 6. Il relatore.

Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

g) interventi per la salvaguardia del prato pascolo.

3. 7. Il relatore.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 122 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter. Per i comuni montani il limite massimo di importo previsto dal comma 7-bis è pari a un milione di euro.

4. 2. Il relatore.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sentita con le seguenti: d'intesa con.

4. 3. Il relatore.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: alla creazione di centri di servizi con le seguenti: al finanziamento di centri di servizi operanti.

5. 1. Il relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il regime fiscale agevolato di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si applica anche agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano.

5. 2. Il relatore.

ART. 7.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo schema di regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il regolamento può comunque essere adottato.

7. 2. Il relatore.

ART. 9.

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: Gli immobili di proprietà statale e quelli trasferiti agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, in uso come rifugi di montagna non possono essere oggetto di procedure di dismissione o di cartolarizzazione. Restano salvi gli effetti delle procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. 3. Il relatore.

ART. 11.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 11. — (*Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504*). — All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera *e*), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993 ».

11. 3. Il relatore.